



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 121047 del 1 luglio 2014

Oggetto: Quesito sulla programmazione dei settori merceologici in area pubblica

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede se, nell'ambito della programmazione dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, possa prevedere per ogni singolo posteggio entrambe le destinazioni d'uso commerciale (alimentare e non alimentare) in modo da favorire il subingresso delle attività commerciali in modo intersettoriale.

Al riguardo la scrivente, in via preliminare, precisa che la disciplina nazionale in materia di commercio sulle aree pubbliche è contenuta nel titolo X (articoli dal 27 al 30 compreso) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

In particolare l'articolo 28 disciplina l'esercizio dell'attività e al comma 15 stabilisce che *“Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli (...). Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere”*.

Come risulta evidente dalla disposizione, il Comune, in fase programmatica, può stabilire per ogni singolo posteggio del mercato o delle fiere (nonché nel caso di posteggi fuori mercato), il settore merceologico, ossia alimentare o non alimentare.

Considerando, però, che tale individuazione è facoltà, ovviamente il settore di operatività dell'attività può anche non essere individuato.

Si conclude, precisando che deve comunque essere garantito il rispetto del limite dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare e non alimentare) e della medesima area mercatale così come stabilito al punto 7 dell'Intesa sui criteri per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012.



Il predetto punto 7 stabilisce, infatti, che un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.

Si richiama, al riguardo, quanto già precisato con nota n. 6591 del 16-1-2014, ossia che il richiamo al periodo transitorio intende fare salve solo le situazioni esistenti al momento dell'adozione dell'Intesa.

Ciò significa che se un soggetto è titolare, nella medesima area mercatale e con riferimento al medesimo settore merceologico, di un numero di posteggi superiori a quelli indicati al citato punto 3. dell'Intesa può mantenerne la titolarità, in via transitoria, ossia per il periodo temporale stabilito dal Comune.

In ogni caso i soggetti titolari di un numero di posteggi superiori a quelli indicati al punto 3. dell'Intesa, non possono assumere, neanche nel periodo transitorio, la titolarità di ulteriori posteggi nel medesimo mercato o fiera né ottenere lo stesso risultato con il cambiamento di settore merceologico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)